

Concorrenza (diritto civile) - Cass. n. 29237/2019

Danno da illecito anticoncorrenziale - Applicazione meccanica del principio dell'onere della prova - Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_191](#), [Cod_Proc_Civ_art_210](#), [Cod_Proc_Civ_art_213](#)

corte

cassazione

29237

2019